

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

via San Dalmazzo n. 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti
LORO SEDI

Circolare n. 4 del 15 marzo 2023

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. ADEMPIMENTI FISCALI	2
1.1. SCADE IL 16 MARZO LA TASSA CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023	2
1.2. SCADE IL 16 MARZO 2023 LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI GAS ED ENERGIA.....	3
1.3. BONUS PUBBLICITA' 2023: PRENOTAZIONI FINO AL PROSSIMO 31 MARZO	5
2. NOVITA' AGGIORNAMENTI	6
2.1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCianti.....	6
2.2. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA.....	8
2.3. REGISTRAZIONE ONLINE DEI PRELIMINARI.....	9

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. ADEMPIMENTI FISCALI

1.1. SCADE IL 16 MARZO LA TASSA CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2023.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente, a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro → per la generalità delle società

516,46 euro → per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro

→ Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- ❖ le società di persone;
- ❖ le società cooperative;
- ❖ le società di mutua assicurazione;
- ❖ gli enti non commerciali;
- ❖ le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 cod. civ.; in particolare si tratta del:

- ❖ libro dei soci;
- ❖ libro delle obbligazioni;
- ❖ libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

- ❖ libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- ❖ libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- ❖ libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- ❖ libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ❖ ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile - ovvero libro giornale e libro degli inventari - non vanno vidimati, ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo; su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo **7085** nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il **2023**, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

o o o

1.2. SCADE IL 16 MARZO 2023 LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI GAS ED ENERGIA

Con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello per la comunicazione dei crediti energetici e gasetici del secondo semestre 2022.**

Si tratta di un nuovo adempimento secondo il quale, a pena di decadenza dal beneficio, i beneficiari dei crediti per energia elettrica e/o gas relativi al secondo semestre 2022, devono comunicare una serie di dati per permettere all'Agenzia delle Entrate di tenere traccia dei crediti ancora utilizzabili.

Tale comunicazione va effettuata quindi solo se alla data del 16 marzo 2023 residuino importi da compensare. Diversamente il contribuente non avrà alcun obbligo.

In particolare, sarà necessario comunicare:

- ❖ il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata in calce alla presente informativa;
- ❖ l'importo della spesa agevolata (casella "Importo di riferimento");
- ❖ l'importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante.

➔ Il provvedimento precisa che l'importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione.

QUADRO A - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI Mod. n.
(compilare un solo rigo per ciascuna tipologia di credito)

Codice fiscale del beneficiario dei crediti	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Codice credito	<input style="width: 85%;" type="text"/>
Importo di riferimento	<input style="width: 50%;" type="text" value="00"/>
Importo credito maturato	<input style="width: 50%;" type="text" value="00"/>

Riassumendo:

Soggetti obbligati	Beneficiari del <i>bonus</i> energia
Contenuto della comunicazione	Credito del terzo e quarto trimestre 2022 non compensato
Scadenza della comunicazione	16 marzo 2023

➔ Nessuna comunicazione è invece necessaria se il credito è stato ceduto a terzi e solo limitatamente al credito ceduto (se fosse ceduto il solo credito dei mesi di ottobre e novembre e non quello di dicembre per questo ultimo vige comunque l'obbligo di comunicazione in caso di mancata compensazione al 16 marzo 2023).

La comunicazione va trasmessa in via telematica utilizzando la modulistica appositamente approvata.

La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo, ovvero l'impossibilità di utilizzare il credito a decorrere dal 17 marzo 2023. Nel caso in cui - in mancanza di comunicazione - si provvedesse ugualmente dal 17 marzo alla compensazione, il modello F24 verrà scartato.

1.3. BONUS PUBBLICITA' 2023: PRENOTAZIONI FINO AL PROSSIMO 31 MARZO

Con una nota pubblicata sul proprio sito web il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria ha ricordato che fino al prossimo 31 marzo 2023 sarà possibile presentare le comunicazioni (la c.d. prenotazione) per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari (c.d. "*bonus pubblicità*") di cui all'articolo 57-*bis*, comma 1-*quinquies* del D.L. 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell'anno 2023.

Come fare la domanda

- ❖ Per accedere al *bonus pubblicità* 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "*Servizi per*" alla voce "*Comunicare*", accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d'identità elettronica (Cie).
- ❖ Nessun documento dovrà essere allegato all'istanza (ad esempio contratti, fatture, documenti d'identità o attestazioni) mentre il beneficiario sarà comunque tenuto a conservare e ad esibire la documentazione a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
- ❖ In esito alla presentazione delle "*Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta*", il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Sotto il profilo soggettivo il c.d. "*bonus pubblicità*" può essere fruito sia da imprese, sia da lavoratori autonomi, ma anche da enti non commerciali che hanno effettuato in questi mesi o effettueranno nella restante parte del 2023 gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Quanto agli aspetti oggettivi dell'agevolazione il *bonus pubblicità* 2023 presenta delle novità rispetto a quello determinato nel 2022, che di seguito si vanno a riportare nella tabella che segue.

Le regole per l'anno 2023

- ❖ Viene ripristinato il "*regime agevolativo ordinario*", con il credito d'imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.

❖ non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Nel ricordare che il *bonus* in commento rientra nella disciplina degli aiuti “*de minimis*” e che lo stesso viene considerato un “*aiuto di stato*” soggetto alla disciplina del “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato*” di cui all’articolo 10 del D.M. n. 155 del 31 maggio 2017, occorre evidenziare che detto *bonus* spetta in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili (non varrà, tuttavia, l’ordine cronologico di presentazione delle domande ma – nel caso di risorse insufficienti – si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in percentuale considerando tutte le domande validamente presentate).

L’adempimento a consuntivo

Allo stato attuale, e quindi salvo proroghe, le istruzioni prevedono che dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la domanda dovranno successivamente inviare la “*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*”, per attestare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

A seguire verrà pubblicato sul sito *web* del Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta attribuito al contribuente, infine, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello di pagamento F24 (indicando il codice tributo “6900”) esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

o o o

2. NOVITA’ AGGIORNAMENTI

2.1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la **circolare n. 19 del 10 febbraio 2023** l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.

Le aliquote si rendono applicabili *in primis* sul minimale, ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 86.983 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 113.520 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.208,40 euro	4.292,42 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.077,12 euro	4.161,14 euro

Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 52.190 euro	24%	24,48%
	da 52.190 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 52.190 euro	23,25%	23,73%
	da 52.190 euro	24,25%	24,73%



Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- ❖ l'eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (con possibilità di essere rateizzati);
- ❖ il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023;
- ❖ i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.

o o o

2.2. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la **circolare n. 12 del 1° febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2023.

Si evidenzia sin da subito la sostanziale conferma delle aliquote applicate lo scorso anno, mentre rileva sensibilmente l'incremento dei valori relativi al massimale e al minimale di reddito validi per il 2023. Conseguentemente, le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2023 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps risulteranno essere le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2022	2023
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,23%	26,23%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2023 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è incrementato a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2023 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è stato incrementato a 17.504 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente

Associati in partecipazione di solo lavoro	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: <ul style="list-style-type: none"> ❖ 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta ❖ 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

o o o

2.3. REGISTRAZIONE ONLINE DEI PRELIMINARI

Con un comunicato stampa del 1° marzo, l'Agenzia delle Entrate informa della possibilità dal 7 marzo di registrare *on line* i contratti preliminari di compravendita con modello RAP. Il servizio si aggiunge a quello di registrazione *on line* dei contratti di comodato.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 1° marzo 2023)
